



Comune di Laigueglia

Provincia di Savona

Ordinanza N. 11 del 30.05.2024

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE CONTRO L'ABUSO DI ALCOLICI IN AREE PUBBLICHE O APERTE AL PUBBLICO ED IL DEGRADO URBANO ART. 54 C. 4 E 6 D. LGS. 267/2000

IL SINDACO

PREMESSO

- che le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcol, hanno assunto, con l'approvazione della Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati (L. n. 125/2001), la valenza di interesse generale giuridicamente protetto, in particolare rispetto alla tutela del diritto dei bambini e degli adolescenti ad una vita familiare serena;
- che nel Comune di Laigueglia, nel periodo estivo in concomitanza con la stagione turistica appare sempre più evidente e diffusa l'assunzione di bevande alcoliche in luoghi pubblici o aperti al pubblico, soprattutto da parte di soggetti di giovane età;
- che talora l'abuso sfocia in episodi di inciviltà e violenza, che favoriscono un generale degrado urbano e sociale;
- che questa situazione all'interno dei gruppi, talora sfocia in schiamazzi, danneggiamenti e imbrattamenti che provocano tensioni e mettono a rischio l'incolumità dei soggetti coinvolti ed arrecano molestia e disturbo agli altri fruitori degli spazi pubblici in un generale clima di potenziale degrado umano ed ambientale, rendendo necessario l'intervento da parte delle Forze dell'Ordine.

CONSIDERATO che la problematica sopra descritta si concretizza in comportamenti degenerativi del divertimento giovanile che rischiamo di porre a repentaglio la sicurezza urbana.

CONSIDERATO:

- che la presenza di persone che assumono bevande alcoliche, specie se in gruppo, comporta un aumento del senso di insicurezza, di degrado ambientale, favorendo lo scadimento della qualità urbana delle aree interessate;
- che nei luoghi pubblici in cui sono consumate bevande alcoliche, spesso vengono abbandonati anche sull'arenile e volutamente frantumati i contenitori delle bevande, per lo più in vetro, che costituiscono fonte di potenziale pericolo per coloro che hanno diritto a fruire di tali spazi, con particolare riferimento ai soggetti deboli quali bambini e gli anziani;
- che la potenziale pericolosità dei contenitori di vetro, interi e frantumati, ovvero in lattine lacerate, associata agli atteggiamenti prevaricatori ed aggressivi derivanti dall'assunzione di sostanze alcoliche, sono fonte di minaccia ed intimidazione per i terzi che possono, loro malgrado, subire situazioni che mettono a rischio la loro sicurezza ed incolumità.

RILEVATO che la percezione di insicurezza che il fenomeno ha generato nella cittadinanza è attestato da numerose lamentele, segnalazioni che pervengono da cittadini al Comune ed ancora in modo formale con esposti, spesso evidenziando situazioni critiche correlate dalle quali emerge la crescente gravità del fenomeno, con problematiche interferenti con la sicurezza pubblica e le condizioni di vivibilità dei cittadini nelle stesse aree;

RICONOSCIUTO che i comportamenti di irresponsabilità ed intemperanza che si manifestano nelle ore serali, notturne e nel primo mattino con particolare virulenza e frequenza ad opera di facinorosi nei pressi di discoteche e locali da ballo possono determinare gravi danni all'incolumità fisica delle persone, porre a repentaglio la sicurezza di pedoni e degli automobilisti, oltre a disturbare la quiete pubblica e a danneggiare il decoro urbano.

CONSIDERATO pertanto, in vista dell'imminente stagione estiva e di maggiore afflusso turistico, indispensabile, indifferibile ed urgente:

- prevenire e contrastare comportamenti che possono offendere la pubblica decenza, compromettere a rendere pericoloso l'accesso e la libera e piena fruizione di spazi pubblici o aperti al pubblico;
- contenere il fenomeno dell'abuso di alcolici, per il conseguente danno alla salute degli interessati;
- definire specifiche misure in tal senso, volte in particolare a prevenire o limitare i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcol;

CONSIDERATO in particolare che il consumo in aree pubbliche o aperte al pubblico di alcolici o superalcolici in contenitori di qualsivoglia materiale, al pari della loro vendita e/o detenzione finalizzata al consumo sul posto, nelle ore serali, potrebbe costituire un potenziale pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica, contribuendo altresì a causare possibili situazioni di degrado igienico sanitario e ambientale

RITENUTO pertanto necessario e non rinviabile dare attuazione alle misure previste dalla presente ordinanza finalizzate a prevenire la sicurezza e l'ordine pubblico, nonché ad impedire eventuali situazioni di degrado igienico sanitario e ambientale, in concomitanza con il culmine della stagione estiva che vede registrare in Laigueglia il picco di presenze turistiche, di spettacoli ed intrattenimenti di vario genere con richiamo di un gran numero di persone anche dai territori limitrofi così come di pubblici esercizi e locali di somministrazione di alimenti e bevande aperti, anche in orario notturno.

VISTO il D.L. 20 febbraio 2017 n. 14 convertito con modificazioni in legge 18/4/2017 n°48 ed in particolare la nuova definizione di sicurezza urbana quale *".. il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile,.."*;

VISTO l'art.54 comma 4 bis del D.lgs.267/2000, così come sostituito dal D.L.20/02/2017, n.14 convertito con modificazioni in legge 18/4/2017 n°48 che prevede espressamente che *"...I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 sono diretti a prevenire e contrastare le situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti"*;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, come modificato dall'art. 8, comma 1 del D.L. 20/2/2017, n. 14, convertito con modificazioni in legge 18/4/2017 n°48 che contiene disposizioni e norme in materia di sicurezza delle città;

VISTI gli artt 7. e 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 14 della Legge 689 /81, relativo alla contestazione e notificazione delle sanzioni amministrative;

VISTO l'art. 16 della Legge 689 /81, come modificato dall'art. 6 bis della Legge N° 125 di conversione del D.L. 92/2008;

ATTESO che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità delle persone;

VISTO che la presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Signor Prefetto di Savona, con nota Prot. n 12197 del 28.05.2024 a mezzo pec, ai sensi del comma 4° dell'articolo 54 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

ORDINA

Con decorrenza dal 01/06/2024 al 30/09/2024 su tutto il territorio del Comune di Laigueglia:

- 1) Dalle ore 21,00 alle ore 6,00 È FATTO DIVIETO in aree pubbliche o aperte al pubblico di fare consumo di bevande alcoliche o superalcoliche in contenitori di qualsiasi materiale (bottiglie e/o bicchieri di vetro, lattine, plastica... ecc.);
- 2) Dalle ore 21,00 alle ore 6,00 È VIETATA in aree pubbliche o aperte al pubblico la detenzione finalizzata al consumo sul posto di bevande alcoliche o superalcoliche in contenitori di qualsiasi materiale (bottiglie e/o bicchieri di vetro, lattine, plastica... ecc.);
- 3) Dalle ore 21,00 alle ore 6,00 È VIETATA la vendita e la somministrazione per asporto di bevande alcoliche o superalcoliche in contenitori di qualsiasi materiale (bottiglie e/o bicchieri di vetro, lattine, plastica... ecc.);

Sono esclusi dal divieto di cui ai punti 1 e 2:

- il consumo di bevande alcoliche o superalcoliche in contenitori di qualsiasi materiale all'interno dei pubblici esercizi e nelle aree autorizzate ed attrezzate alla somministrazione anche temporanea o al consumo di alimenti e bevande;
- il consumo di bevande alcoliche o superalcoliche in contenitori di qualsiasi materiale all'interno degli esercizi di vicinato di prodotti di gastronomia ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. f-bis) della L. 248/2006;

DISPONE

Che:

- l'inosservanza di quanto contemplato nella presente ordinanza, fatta salva la responsabilità civile e/o penale, se non già sanzionata da specifica normativa, prevede una sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, nonché la misura cautelare del sequestro, finalizzato alla confisca amministrativa, delle bevande alcoliche nei suddetti contenitori, oltre alla sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi, in riferimento alla zona di stazionamento, a cura e spese del trasgressore in caso di abbandono dei contenitori utilizzati per il consumo predetto. In caso di inottemperanza provvederanno gli addetti comunali con aggravio di spese in danno del trasgressore;
- i trasgressori, compiutamente identificati, che non ottemperino all'ordine impartito da funzionari ed agenti di polizia per motivi di sicurezza pubblica, ordine pubblico od igiene, del ripristino dello stato dei luoghi, verranno perseguiti a norma dell'art. 650 C.P.

DISPONE ALTRESI'

La trasmissione della presente Ordinanza:

Alla Prefettura di Savona;

Alla Questura di Savona;

Al Commissariato di P.S. di Alassio;

Alla Capitaneria di Porto Ufficio Circondariale Marittimo di Loano - Albenga;

Alla Delegazione di Spiaggia di Andora;

Alla Guardia di Finanza Compagnia di Albenga;

Al Comando Stazione Carabinieri di Laigueglia;

Al Comando di Polizia Locale di Laigueglia;

All'Ufficio Segreteria del Comune per la sua pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune.

I messi notificatori sono incaricati inoltre di consegnare la presente ordinanza in copia al fine della divulgazione agli associati:

all'Associazione di Promozione Sociale Pro Loco di Laigueglia;

all'Associazione Bagni Marini Laigueglia;

all'Associazione Albergatori di Laigueglia;

AVVERTE

Che, a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero presentare ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Laigueglia, 30 maggio 2024



IL SINDACO
Giorgio Manfredi

